

IL CONTRATTO DI FRANCHISING NELLA LEGGE FRANCESE

**30 Giugno 2017
Confimprese
«Retail Business in Francia»
UniCredit Tower Hall, Milano**

Avv. Alessandro Barzaghi

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale

Via San Giovanni Sul Muro, 18
20121 Milano

FONTI

- Non esiste una legge *ad hoc* che regoli questo contratto;
- Manca una nozione di “franchising” normativamente individuata (una definizione è stata tuttavia elaborata dalla giurisprudenza);
- Loi Doubin (dicembre 1989): pionieristica nel settore;
- Norme generali sui contratti del Codice Civile francese;
- Disposizioni del Codice Commerciale francese applicabili in tema di buona fede, marchi e antitrust;
- Codice Etico (FFF) (facoltativo, *moral suasion*);

Novità sono poi state recentemente introdotte in materia con:

- “Macron Act” (agosto 2015);
- Riforma della legge sui contratti (febbraio 2016).

OBBLIGHI DI DISCLOSURE

E' richiesta la consegna di un documento di informazione precontrattuale (**DIP**) che il franchisor deve fornire al franchisee almeno 20 giorni prima dalla stipulazione del contratto o dall'eventuale pagamento da parte del futuro franchisee di una somma per ottenere l'esclusività di una zona.

Oggetto dell'obbligo di informazione:

- Presentazione e percorso evolutivo dell'azienda: nome, forma legale, capitale sociale, nome dei dirigenti, numero di dipendenti, crescita del network, banche (fino a 5), ultimi 2 bilanci;
- Resoconto dello sviluppo dell'impresa che permetta di apprezzare l'esperienza professionale acquisita dall'operatore e dai suoi dirigenti (ultimi 5 anni);

OBBLIGHI DI DISCLOSURE (segue)

Presentazione della rete di vendita:

- numero dei punti vendita in Francia e all'estero e metodo di operatività dei punti vendita in Francia (fino a 50);
- insegna dei punti vendita; marchi utilizzati con relative registrazioni;
- numero dei punti vendita coinvolti in un rapporto contrattuale dello stesso tipo risolti nell'anno precedente alla consegna del DIP;
- specificazione delle cause di risoluzione del rapporto: mancato rinnovo, ovvero risoluzione, ovvero annullamento.

OBBLIGHI DI DISCLOSURE (segue)

- Presentazione del contratto

- Forma legale, finalità e termine;
- Condizioni per il rinnovo, cessazione e cedibilità del contratto;
- Esclusiva;
- Esistenza di altri punti vendita e clausola di non concorrenza;
- Spese e investimenti previsti, spese previste sull'immobile, royalties;
- Marketing connesso al lancio del punto vendita;
- Condizioni generali di contratto nonché prezzo e vendita delle merci;

- Stato del mercato generale e locale

- Presentazione del mercato generale, prospettive di crescita e previsioni per l'anno, corredate da fonti e dati (giurisprudenza: non è uno studio di mercato, è prodromico);
- Presentazione del mercato locale: numero di abitanti, popolazione attiva, tipo di clientela (età, sesso), numero dei concorrenti, vie principali etc. **La mancanza non comporta nullità.**

INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DISCLOSURE

Conseguenze:

1. In sede civile:

- Risoluzione del contratto e/o risarcimento del danno (danno emergente + lucro cessante);
- In caso di mancata risoluzione potrebbe essere riconosciuto comunque il danno emergente;
- Annullamento del contratto in caso di errore o falsa rappresentazione (dolo) **posto che sia determinante del consenso**, rimborso di fees e royalties nonché risarcimento per le perdite subite.

2. In sede penale:

- Reato previsto dal Codice Commerciale francese;
- Sanzione: (ammenda massimo 3.000 euro)
- Responsabilità penale per le persone fisiche e/o giuridiche.

EMPLOYMENT

Franchisor e franchisee devono essere tra loro **indipendenti**. Tuttavia, in casi in cui il franchisee:

- si limiti a vendere merci fornitegli esclusivamente o quasi dal franchisor e/o
- venda a condizioni e prezzi fissati dal franchisor in negozi di proprietà del franchisor o da costui autorizzati;

troveranno applicazione, nei confronti del franchisee stesso, **economicamente dipendente** dal franchisor, alcune disposizioni del Codice del Lavoro francese, nonostante non sussista tra costoro un formale vincolo di subordinazione.

In presenza di una dipendenza di fatto tra franchisor e franchisee, il rischio è che il franchisor venga considerato datore o co-datore di lavoro dei dipendenti del franchisee.

Si applicheranno: danni per licenziamento senza giusta causa; indennità di preavviso; indennità di ferie retribuite, garanzie di salario minimo da CCNL, rimborso di spese di costituzione della società, rimborso di quanto corrisposto, contributi previdenziali (anche passati).

NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA

- Le parti possono decidere di sottoporre un contratto di franchising internazionale (stipulato tra un contraente francese e uno straniero) alla legge di uno stato straniero.
- In caso di **contenzioso** sottoposto al giudizio di un tribunale francese, troveranno obbligatoriamente attuazione (in quanto norme di applicazione necessaria):
 - La normativa antitrust prevista dal Codice Commerciale francese;
 - La disciplina giuslavoristica del Codice del lavoro francese (relativa all'employment in particolare);
 - Le regole di informazione precontrattuale nonché le disposizioni inerenti alle pratiche restrittive previste dal Codice Commerciale (la qualificazione di queste ultime come norme di applicazione necessaria è dibattuta);
 - La responsabilità penale delle persone fisiche e giuridiche per la violazione degli obblighi di disclosure.

CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE

Con l'introduzione del Macron Act (2015) le clausole di non concorrenza post-contrattuali, contenute in un contratto di franchising saranno considerate in principio **nulle**.

Tali obbligazioni potranno però essere costituite in capo al franchisee a seguito della cessazione del contratto al ricorrere di quattro condizioni cumulative:

- l'obbligo di non concorrenza deve riferirsi alla vendita di merci o servizi identici a quelli oggetto del contratto di franchising;
- la clausola può riguardare soltanto i punti vendita in cui il franchisee ha svolto la propria attività durante la vigenza del contratto di franchising;
- le obbligazioni sono essenziali per la protezione di uno specifico, segreto e sostanziale know-how del franchisor;
- La durata delle clausole non eccede il periodo di **un anno** dalla cessazione del contratto di franchising.

Il Macron Act pone anche un **«simul cadent»** per tutti i contratti del franchisee

COMITATO DI DIALOGO SOCIALE

Con la legge *El Khomri* del luglio 2016 è stata introdotto, in capo al franchisor, l'obbligo di istituire un “comitato di dialogo sociale”, un organismo simile ad una RSU:

- volto ad includere i rappresentanti dei dipendenti, i franchisee e il franchisor;
- dotato di una competenza consultiva in questioni giuslavoristiche (salari e condizioni di lavoro), riorganizzazioni aziendali, modifiche alla forza lavoro).

L'istituzione di questo organismo è **obbligatoria** nel caso in cui:

- La rete di franchising coinvolga almeno 300 dipendenti in Francia (il Consiglio Costituzionale ha modificato la cifra di 50 dipendenti originariamente proposta nell'emendamento);
- Il contratto di franchising contenga disposizioni incidenti sulle condizioni di lavoro;
- una organizzazione sindacale lo abbia richiesto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Se il contratto di franchising è stato concluso a tempo indeterminato, il franchisor può richiederne per iscritto la risoluzione in ogni momento, comunicandolo al franchisee con un ragionevole preavviso;
- Laddove sia stato pattuito un termine, il contratto di franchising può essere risolto in caso di gravi e ripetuti inadempimenti delle obbligazioni da parte del franchisee;
- La risoluzione viene generalmente stabilita da un giudice ma si registrano precedenti di cessazione unilaterale del contratto in caso di grave negligenza di una delle parti;
- In ogni caso il franchisor può risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento qualora sia prevista una specifica clausola risolutiva espressa.

GRAZIE!

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale

Avv. Alessandro Barzaghi

Via San Giovanni Sul Muro, 18

20121 Milano

tel. 02 866096

fax 02 862650

abarzaghi@cocuzzaeassociati.it

www.cocuzzaeassociati.it